

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 622

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RECCIA, DE CORATO, MEDURI,
MOLINARI e RAGNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1994

Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia
di piani territoriali e urbanistici

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di integrare la disciplina recata dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante «Ordinamento delle autonomie locali», relativamente a una grave forma di inadempimento ai compiti istituzionali degli enti locali. Si tratta, infatti, di applicare la più grave delle sanzioni previste dall'ordinamento, lo scioglimento dell'organo elettivo, per quegli enti che persistono, nel congruo termine di un anno dalla entrata in vigore della nuova normativa, nel non adottare i piani territoriali e urbanistici.

È noto, infatti, che in molti comuni tale adempimento non è stato mai osservato, determinandosi gravissime carenze nel governo del territorio e nella corretta gestione dell'assetto urbanistico: di conseguenza, inoltre, in tali comuni si è perpetuato, per stato di necessità, il fenomeno dell'abusivismo edilizio che, dopo l'ultimo condono, del 1985, ha indotto a ricorrere, a distanza

di nove anni, a una nuova, analoga misura di sanatoria, che non può certo risolvere i problemi sostanziali che vi sono connessi. Occorre, pertanto, rimuovere in modo efficace le ragioni dell'inerzia politica e amministrativa che impediscono a molti comuni di adottare i piani in questione, imponendo, in un termine adeguato, una determinazione risolutiva in assenza della quale il consiglio sarebbe sciolto in analogia agli altri gravi casi di patologia istituzionale già previsti dall'articolo 39 della citata legge n. 142.

Va sottolineato, in proposito, che la mancata adozione dei piani territoriali e urbanistici, non può essere che qualificata tra le più rilevanti delle inadempienze istituzionali degli enti locali, considerati gli effetti negativi che essa determina sull'assetto del territorio, sul disegno urbanistico e sulla condizione materiale dei cittadini che vi si trovano, loro malgrado, coinvolti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Scioglimento dei consigli comunali
e provinciali per la mancata adozione
dei piani territoriali e urbanistici)*

1. All'articolo 39, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunta la seguente lettera:

«*c-bis*) ove non siano adottati, da parte degli enti che non vi abbiano ancora provveduto, i piani territoriali e urbanistici di cui all'articolo 32, comma 2, lettera *b*)».

Art. 2.

(Norma transitoria)

1. La disposizione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *c-bis*), introdotta dall'articolo 1 della presente legge, ha effetto a decorrere da un anno dopo la data di entrata in vigore della medesima.